NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

CIRCOLARE NOTIZIARIO

GENNAIO 2024

IN EVIDENZA	• Notizie in sintesi	Pag. 2
APPROFONDIMENTI	• Novità in materia di IRPEF - IRES	Pag. 3
	• DL "Superbonus" - novità	Pag. 5
	• Dichiarazioni di intento	Pag. 10
	• Credito d'imposta beni strumentali nuovi	Pag. 11
	• Rimborsi per icariche elettriche auto a uso promiscuo	Pag. 12
	• Indennità supplettiva di clientela	Pag. 13
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	• Detrazione dell'IVA sulle fatture di fine anno	Pag. 14
	• Sconti e premi in natura esposti in fattura	Pag. 15
	• Risarcimento danni per furto o distruzione beni aziendali	Pag. 16
ALTRO	• Assicurazione contro infortuni domestici"	Pag. 17
AGEVOLAZIONI	• Superdeduzione per nuove assunzioni nel 2024	Pag. 18
	• Agevolazioni per transizione digitale ed ecologica	Pag. 19

Il presente notiziario è stato elaborato anche su materiale prodotto dal Centro Studi Castelli s.r.l. – Sistema Ratio, Didacom e Eutekne. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI - Consulting Network s.r.l.
43035 Felino - Via Aldo Moro, 1/a • Tel 0521.336033 r.a. • Fax 0521.834523 • e-mail: info@neviedelendati.it
Cod. Fisc./Part. IVA/Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Parma 01984700342 • R.E.A. 201162 • Cap. Soc. € 26.000,00 i.v.

DATORE DI LAVORO COME PREPOSTO CON UN UNICO DIPENDENTE	• Il Ministero del Lavoro, con l'interpello 1.12.2023, n. 5, ha precisato che nell'impresa con un unico dipendente, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni saranno svolte dal datore di lavoro; tale scelta, tuttavia, è possibile solo quale soluzione estrema a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale. • La coincidenza tra la figura del datore di lavoro e del preposto si può avere solo in assenza di valide alternative e comunque dopo l'analisi e valutazione dell'assetto aziendale e della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente all'attività stessa, esercitando i poteri gerarchico-funzionali.
BILANCIO CERTIFICATO AI FINI DI ACCERTAMENTO	• La Cassazione, con sentenza 7.07.2023, n. 18855, ha affermato che, nelle ipotesi in cui la disciplina tributaria attribuisca rilevanza a masse di fatti aziendali da valutare nel loro complesso, il bilancio certificato rappresenta una valida fonte informativa, suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria per congruità e coerenza. In questa prospettiva occorre, altresì, avere riguardo, in termini parimenti probatori, alla relazione della società di revisione, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e delle connesse responsabilità ex lege.
PROROGA TERMINI COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	• Con ordinanza del Tar Lazio i giudici amministrativi hanno sospeso fino al 27.03.2024 il termine per la comunicazione dei dati del titolare effettivo.
CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI	• La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 11.12.2023, n. 34419, ha chiarito che il termine decadenziale lungo vale solamente per i crediti inesistenti e non anche per quelli non spettanti; quindi, il credito inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati, segue il regime del credito non spettante, con applicazione degli ordinari termini decadenziali. Inoltre, è stato chiarito che i crediti inesistenti sono quelli per i quali ricorrano contemporaneamente due requisiti: - il credito in tutto o in parte è il risultato di un'artificiosa rappresentazione, o è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; - l'inesistenza non è riscontrabile con i controlli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.
ESENZIONE IMU PER IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE	• Il Ministero dell'Economia, con il comunicato stampa 12.12.2023, n. 181, precisa che l'esenzione Imu degli immobili occupati abusivamente è già applicabile dal 1.01.2023, in relazione ai fabbricati per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria o iniziata azione giudiziaria penale. • La comunicazione al Comune per fruire dell'esenzione Imu andrà fatta nella dichiarazione annuale Imu per l'anno 2023, in scadenza il 30.06.2024.
DIMEZZAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI 2024	• Il D.M. Mef 29.11.2023, in G.U. 11.12.2023, n. 288, ha disposto il dimezzamento dal 5% al 2,5% del tasso legale degli interessi dal 1.01.2024.
NUOVO TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA	• Dal 1.02.2024 sarà operativa e applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle fatture elettroniche tra privati, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 12.12.2023. • È stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l'invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore. • Altra novità è quella che legittimerà l'utilizzo del tipo documento TD28 per comunicare i dati dell'operazione realizzata con l'estero, ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge. • Sempre relativamente ai fornitori esteri, nei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata inoltre integrata la descrizione dell'identificativo del Paese.

Novità in materia di IRPEF e IRES DLgs. 30.12.2023 n. 216

Con il DLgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito.
Di seguito vengono analizzate le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d'imposta 2024, nonché in materia di ACE (aiuto alla crescita economica), la quale è stata abrogata a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

RIFORMA DELL'IRPEF PER IL 2024

scaglioni e aliquote irpef - riduzione da quattro a tre

L'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, **per il solo periodo d'imposta 2024**, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR. In particolare, **per il solo periodo d'imposta 2024**, si applica la seguente articolazione:

- fino a 28.000,00 euro = 23%;
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro = 35%;
- oltre 50.000,00 euro = 43%.

In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d'imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.

PERIODO D'IMPOSTA ..2023		PERIODO D'IMPOSTA 2024	
Scaglioni di reddito imponibile (in euro)	**Aliquota**	**Scaglioni di reddito imponibile (in euro)**	**Aliquota**
Fino a 15.000	23%	Fino a 28.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%		
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%	Oltre 50.000	43%

L'aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro (13.000,00 × 2%).

detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati - modifica

L'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, **per il solo periodo d'imposta 2024**, **l'aumento da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro** della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro, di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.

Viene in questo modo equiparata l'area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo.

La detrazione di 1.955,00 euro è infatti pari all'imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di 8.500,00 euro.

Trattamento integrativo alla retribuzione" - modifica

Conseguentemente alla modifica delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e taluni redditi assimilati di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l'art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, **per il solo periodo d'imposta 2024**, le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo", di cui all'art. 1 co. 1 del DL 3/2020, a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, siano erogate **a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante**, diminuito di 75,00 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Il suddetto importo di 75,00 euro rappresenta infatti l'incremento della detrazione di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880,00 a 1.955,00 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del "trattamento integrativo".

Per beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" è necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR.

riforma dell'irpef per il 2024 *(segue)*	**Applicabilità delle nuove disposizioni**	Le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IRPEF ex art. 13 del TUIR sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. Pertanto, le nuove disposizioni sono già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio 2024. Analogamente, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2024, i sostituti d'imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di "trattamento integrativo della retribuzione".
	Acconti 2024 e 2025	Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui all'art. 1 co. 1 e 2 del DLgs. 216/2023. Per come è formulata la norma, sembra possibile applicare la nuova struttura delle aliquote e la modifica alle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR al fine della determinazione degli acconti 2024 con il metodo "previsionale", poiché in tal caso non si utilizza il riferimento all'"*imposta del periodo precedente*".
	detrazioni per oneri - introduzione di una "franchigia"	L'art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce **una riduzione, pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d'imposta 2024** ai contribuenti che possiedono un **reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro**, in relazione: - agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; - alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%; - ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. ***Parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo*** La suddetta riduzione di 260,00 euro dell'ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrazione delle detrazioni all'ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.
ABROGAZIONE DELL'ACE	**DECORRENZA**	L'agevolazione non trova più applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Si tratta, quindi del: • periodo d'imposta 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; • periodo d'imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi "a cavallo". Prendendo a riferimento i soggetti "solari", **dal 2024 non avranno più alcun effetto né (in positivo) i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né (in negativo) le distribuzioni di riserve pregresse ai soci**.
	REGIME TRANSITORIO PER LE ECCEDENZE NON UTILIZZATE	Per le società di capitali, le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito possono essere: • **riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi**, "*sino ad esaurimento dei relativi effetti*" e quindi senza limitazioni di carattere temporale; • **trasformate in un credito d'imposta, utilizzabile ai soli fini dell'IRAP** e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
		Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice: • **il rendimento nozionale della società partecipata** che eccede il reddito complessivo netto dichiarato **è attribuito per trasparenza ai soci** proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero, **in alternativa, trasformato in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP**, anche da parte della stessa società (sempre con il vincolo di utilizzo quinquennale); • **la quota attribuita per trasparenza si somma a quella "propria"** di ciascun socio, ovvero, **in alternativa, è trasformata in credito d'imposta** da utilizzare ai fini IRAP; • **la quota di eccedenza di rendimento nozionale** attribuita al socio non va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato", bensì **esclusivamente a riduzione del reddito d'impresa del socio stesso**.

DL "Superbonus") -Principali novità DL 29.12.2023 n. 212

Il DL 29.12.2023 n. 212 (c.d. "DL superbonus"), pubblicato sulla G.U. 29.12.2023 n. 302, introduce una serie di novità in materia di:
- *superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020;*
- *blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 2 del DL 11/2023;*
- *detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (bonus barriere 75%) di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.*

NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS

Clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023

Il DL 212/2023 non prevede alcuna proroga della finestra temporale per il riconoscimento del superbonus.

Peraltro, **la detrazione** spettante **per interventi superbonus per i quali è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo sulla base di SAL effettuati sino al 31.12.2023** ex art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020, **non sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate se gli interventi non verranno ultimati**.

Tale "clausola di salvaguardia" vale anche se l'omessa ultimazione degli interventi comporta il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, ex art. 119 co. 3 del DL 34/2020.

Ulteriori requisiti

Resta fermo il necessario rispetto degli ulteriori requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, in mancanza dei quali l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione spettante, a norma dell'art. 121 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020.

contributo a favore di persone fisiche a basso reddito

L'art. 1 co. 2 del DL 212/2023 riconosce un contributo a favore delle persone fisiche che non hanno ultimato gli interventi entro il 31.12.2023, se al contempo tali soggetti hanno:
- effettuato interventi di cui all'art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020;
- sostenuto spese per tali interventi tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024;
- raggiunto entro il 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
- un reddito "di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro (determinato ex art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020).

Requisiti per il contributo sulle spese superbonus 2024

Interventi agevolati	SAL richiesto	Soggetti beneficiari	Momento di sostenimento delle spese
Interventi agevolati con superbonus al 70% relativi a: • edifici unifamiliari o singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari; • edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, parti comuni di edifici condominiali, o singole unità immobiliari site all'interno dei predetti edifici o condomini	Entro il 31.12.2023 SAL non inferiore al 60% *(cfr. circ. Agenzia Entrate 6.10.2022 n. 33, § 7)*	Persone fisiche con reddito "di riferimento" pari o inferiore a 15.000 euro	Dall'1.1.2024 al 31.10.2024

Beneficiari persone fisiche

I criteri di determinazione del reddito "di riferimento" presuppongono che il contribuente sia una persona fisica (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni), per cui anche il contributo ex art. 1 co. 2 del DL 212/2023 pare doversi circoscrivere alle sole persone fisiche (seppure non vi siano espresse indicazioni al riguardo nel DL 212/2023).

NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS

contributo a favore di persone fisiche a basso reddito

(segue)

Determinazione del "reddito di riferimento"

Ai sensi dell'art. 119 co. 8-*bis*.1 del DL 34/2020, per determinare il "reddito di riferimento" vanno sommati i redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa per l'intervento agevolato (quindi nell'anno 2023 per le spese sostenute dall'1.1.2024 al 31.10.2024):

- dal contribuente che ha sostenuto le spese per l'intervento agevolato;
- dal coniuge del contribuente o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente *ex* art. 1 co. 36 della L. 76/2016 se presente nel nucleo familiare del contribuente;
- dai familiari del contribuente (diversi da quelli elencati al precedente punto), presenti nel nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolati presentano le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico del contribuente ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR.

Il reddito complessivo ottenuto dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare sopra individuati va poi diviso per un coefficiente calcolato secondo la Tabella 1-*bis* allegata al DL 34/2020. In particolare, il coefficiente:

- è pari a 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- va aumentato di 1, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal *partner* (coniuge, convivente o soggetto legato da unione civile);
- per i familiari a carico, diversi dal *partner*, presenti nel nucleo familiare, va aumentato di un importo pari a:
  - 0,5, se è presente 1 familiare a carico;
  - 1, se sono presenti 2 familiari a carico;
  - 2, se sono presenti 3 o più familiari a carico.

Composizione del nucleo familiare	Coefficiente
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un *partner*	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari a carico, diversi dal *partner*, in misura pari a:	
• un familiare	si aggiunge 0,5
• due familiari	si aggiunge 1
• tre o più familiari	si aggiunge 2

Per calcolare il "reddito di riferimento", la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare posseduti nell'anno precedente va quindi divisa per:

- 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal *partner*;
- 2,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da 1 familiare a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da 2 familiari a carico;
- 4, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da 3 o più familiari a carico;
- 1,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 1 familiare a carico;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 2 familiari a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 3 o più familiari a carico.

Criteri e modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri e modalità da definire con apposito DM.

Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

ASSICURAZIONE PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS DANNEGGIATI DA SISMA

I contribuenti che beneficiano del superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici ex art. 119 co. 8-ter del DL 34/2020, hanno obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati con superbonus, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione riguarda i lavori agevolati con superbonus *ex* art. 119 co. 8-*ter* del DL 34/2020 avviati successivamente al 30.12.2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023).

NOVITÀ IN MATERIA DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO

In materia di opzione per la cessione del credito o sconto sul corrispettivo:

- l'art. 2 co. 1 del DL 212/2023 dispone che l'esclusione dal blocco delle opzioni ex art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023, per gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30.12.2023 (entrata in vigore del DL 212/2023);
- l'art. 3 co. 3 del DL 212/2023 estende il blocco delle opzioni ex art. 2 del DL 11/2023 anche agli interventi agevolati con il bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020, relativi a spese sostenute dall'1.1.2024, fatte salve alcune specifiche eccezioni (quest'ultima previsione viene esaminata nel successivo § 4).

L'art. 2 co. 1 del DL 212/2023 introduce un'ulteriore condizione per l'esclusione dal blocco delle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo prevista per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il superbonus di cui all'art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023.

In deroga all'art. 2 co. 1 del DL 11/2023, è infatti possibile esercitare le opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 anche successivamente al 16.2.2023, per gli interventi agevolati con il superbonus che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici:

- in generale, se è stata presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 16.2.2023 (art. 2 co. 2 lett. c) primo periodo del DL 11/2023);
- per gli interventi effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, se tali interventi sono compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, dotati di contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al contempo:
  - alla data del 17.2.2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge;
  - concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti (art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023).

Con riferimento alla seconda fattispecie (interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3), l'art. 2 co. 1 del DL 212/2023 introduce un'ulteriore condizione: deve essere stata presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30.12.2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023). Tale ulteriore condizione è richiesta a partire dal 30.12.2023.

In considerazione di quanto sopra, sono pertanto necessari i seguenti requisiti per esercitare l'opzione *ex* art. 121 del DL 34/2020.

Opzione per interventi superbonus comportanti demolizione e ricostruzione		
Tipologia di interventi	**Data di esercizio dell'opzione**	**Data di richiesta del titolo abilitativo edilizio**
Interventi di demolizione e ricostruzione generici	Entro il 16.2.2023	Non rilevante
	Dal 17.2.2023	Entro il 16.2.2023
Interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, con i requisiti dell'art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023	Entro il 16.2.2023	Non rilevante
	Dal 17.2.2023 al 29.12.2023	Non rilevante
	Dal 30.12.2023	Entro il 29.12.2023

NOVITÀ IN MATERIA DEL C.D. "BONUS BARRIERE"

restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Modificando il co. 1 dell'art. 119-ter del DL 34/2020, l'art. 3 co. 1 lett. a) del DL 212/2023 limita la spettanza del bonus barriere 75% alla realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente: scale; rampe; ascensori; servoscala; piattaforme elevatrici.

Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici

Integrando il co. 4 dell'art. 119-*ter* del DL 34/2020, l'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 212/2023 dispone che il rispetto dei requisiti tecnici per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Obbligo di bonifico "parlante"

Modificando il co. 1 dell'art. 119-*ter* del DL 34/2020, l'art. 3 co. 1 lett. a) del DL 212/2023 dispone che il pagamento delle spese agevolate con il *bonus* barriere 75% deve avvenire "*con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis*" del TUIR, ossia mediante bonifico "parlante" (secondo quanto disposto dal DM 18.2.98 n. 41).

Sui pagamenti effettuati con bonifico, in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, l'intermediario finanziario applica la ritenuta di acconto *ex* art. 25 del DL 78/2010, fissata in misura pari all'8% dall'1.1.2015 fino al 29.2.2024; dell'11% a decorrere dall'1.3.2024.

Entrata in vigore

Le modifiche all'art. 119-*ter* del DL 34/2020 recate dal co. 1 dell'art. 3 del DL 212/2023 si applicano alle spese sostenute dal 30.12.2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023).

NOVITÀ IN MATERIA DEL C.D. "BONUS BARRIERE"

(segue)

AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DELLE OPZIONI

L'art. 3 co. 2 del DL 212/2023, modificando l'art. 2 co. 1-*bis* del DL 11/2023, estende l'applicazione del blocco delle opzioni alle fattispecie agevolate con il *bonus* barriere *ex* art. 119-*ter* del DL 34/2020 (fatte salve alcune specifiche eccezioni).

In particolare, viene previsto che le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo possono comunque applicarsi per le spese per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche ex art. 119-*ter* del DL 34/2020 sostenute fino al 31.12.2023.

Per le spese per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche sostenute dall'1.1.2024, il blocco delle opzioni comunque non si applica se le spese riguardano:

- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa (per il riscontro della natura "prevalentemente residenziale" dell'edificio, si rimanda ai chiarimenti resi in materia di superbonus dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 4.4.2, e dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 2);
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, se al contempo:
  - il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
  - tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  - il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro, determinato *ex* art. 119 co. 8-*bis*.1 del DL 34/2020 (tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata *ex* art. 3 della L. 104/92).

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. 3 co. 3 del DL 212/2023 prevede una clausola di salvaguardia per i contribuenti per i quali si può ritenere prodotta una legittima aspettativa all'applicazione della disciplina del bonus barriere 75% antecedente all'entrata in vigore del DL 212/2023.

In particolare, viene disposto che le previsioni dell'art. 119-ter del DL 34/2020 e dell'art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche recate dall'art. 3 co. 1 e 2 del DL 212/2023, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.12.2023 risulti:

- presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- o, se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo:
  - siano già iniziati i lavori;
  - oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed al contempo sia stato versato un acconto sul prezzo.

Pertanto, la disciplina "sostanziale" del *bonus* barriere di cui all'art. 119-*ter* del DL 34/2020 trova applicazione secondo la scansione temporale individuata nella seguente tabella.

***Bonus* barriere 75% (art. 119-*ter* del DL 34/2020)**	
Fattispecie agevolate	**Momento di sostenimento delle spese**
Disciplina *post* DL 212/2023: interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente: scale; rampe; ascensori; servoscala; piattaforme elevatrici.	Dal 30.12.2023 al 31.12.2025
Disciplina *ante* DL 212/2023: interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236. Agevolati, tra l'altro, gli interventi di: • sostituzione degli infissi (con adeguate caratteristiche *ex* DM 236/89), sistemazione della pavimentazione e adeguamento dell'impianto elettrico, sostituzione dei sanitari; • automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (in caso di sostituzione dell'impianto, agevolate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito).	Dall'1.1.2022 al 29.12.2023
La disciplina *ante* DL 212/2023 si applica in ogni caso con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.12.2023: • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo; • oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, siano già iniziati i lavori; • oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.	

NOVITÀ IN MATERIA DEL C.D. "BONUS BARRIERE"

(segue)

Per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo in relazione agli interventi agevolati con il bonus barriere ex art. 119-ter del DL 34/2020 si fa riferimento alla scansione temporale indicata nella tabella che segue.

Opzione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 2 co. 1-*bis* del DL 11/2023)	
Data di sostenimento delle spese	**Ulteriori requisiti per optare**
Spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2023	Non richiesti (opzione sempre possibile)
Spese sostenute dall'1.1.2024	Spese sostenute da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. Spese sostenute da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, se al contempo: • il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi; • tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; • il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro, determinato *ex* art. 119 co. 8-*bis*.1 del DL 34/2020 (tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata *ex* art. 3 della L. 104/92).
Le opzioni sono in ogni caso possibili con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30.12.2023: • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo; • oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, siano già iniziati i lavori; • oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.	

Dichiarazioni di intento

Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all'anno 2024. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l'emissione delle fatture collegate..

ESPORTATORI ABITUALI	• Si acquisisce lo status di esportatore abituale **quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari,** determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali dal 1.01.2013 vige comunque l'obbligo di emissione della fattura). • L'esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del **plafond disponibile** ha l'obbligo di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L'ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull'esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il **plafond realmente utilizzato**, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall'esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972. • I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio "**Cassetto fiscale**". • L'art. 7, c. 4-bis D. Lgs. 471/1997 prevede una **sanzione dal 100 al 200%** dell'Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento **senza avere prima riscontrato** per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.
ESTREMI DICHIARAZIONE DI INTENTO NELLE FATTURE ELETTRONICHE	• Nella fattura elettronica, per le **operazioni non imponibili**, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", gli estremi per ogni dichiarazione d'intento nel blocco 2.2.1.16 <**AltriDatiGestionali**>: - nel campo 2.2.1.16.1 <**TipoDato**> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"; - nel campo 2.2.1.16.2 <**RiferimentoTesto**> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001); - nel campo 2.2.1.16.4 <**RiferimentoData**> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.
PROCEDURA DI INVALIDAZIONE	• In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate **invia al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC. • Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale. • La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente. • In concomitanza con la **procedura d'invalidazione**, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Nel 2024 la misura del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 20% al 15%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro. L'aliquota del 20% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2023, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 risulti la prenotazione del credito d'imposta. In altri termini, entro il 31.12.2023 l'ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2024. ***Pertanto, entro il 31.12.2023 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza****, al fine di fruire dell'aliquota più elevata pari al 20%. Dal 1.01.2025 al 31.12.2025, l'agevolazione subirà un'ulteriore riduzione di aliquota al 10%, sempre con la possibilità di estensione al 30.06.2025 dell'aliquota al 15% (prevista per il 2024) in presenza della prenotazione entro il 31.12.2024. Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). L'agevolazione in relazione all'acquisto di beni generici non sussiste più dal 1.01.2023.*

Credito d'imposta acquisto beni strumentali "Industria 4.0" per beni materiali e immateriali 4.0 (di cui agli allegati A e B L. 232/2016)

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"					
Soggetti			**Imprese**					
Oggetto			**Beni materiali 4.0**					
			Beni immateriali 4.0					
Periodo di acquisizione			**16.12.2020-31.12.2022**		**1.01.2023-31.12.2025**			
			16.11.2020-31.12.2021 (o **30.06.2022**[1] se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	**1.01.2022-31.12.2022** (o 30.06.2023[3] se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)	**1.01.2023-31.12.2025** (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	**1.01.2023-31.12.2023** (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	**1.01.2024-31.12.2024** (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	**1.01.2025-31.12.2025** (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	**Beni materiali**	Fino a **€ 2.500.000**	**50%**	**40%**	**20%**			
		Oltre € 2.500.000 e **fino a € 10.000.000**	**30%**	**20%**	**10%**			
		Oltre € 10.000.000 e **fino a € 20.000.000**	**10%**	**10%**	**5%**			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	-	-	**5%**[2]			
	Beni immateriali	**Fino a € 1.000.000**	**20%**	**50%**		**20%**	**15%**	**10%**
		Oltre € 1.000.000	-			-	-	-

Note

1. Per i **beni materiali 4.0,** di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il **31.12.2022**.
2. Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.
3. Per i beni materiali 4.0, di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il 30.11.2023.

Rimborsi ricariche elettriche per auto in uso promiscuo

Con risposta ad interpello n. 421/E/2023, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente, nonché i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

DETERMINAZIONE IN DENARO DEI VALORI

Ai fini della determinazione in denaro dei valori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, Tuir, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 del medesimo Tuir.

Il valore normale, perciò, è il **criterio generale** di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.

Accanto al criterio generale, tuttavia, sono previste specifiche **deroghe** al principio di onnicomprensività, con elencazione delle componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Per **autoveicoli**, motocicli e ciclomotori concessi **in uso promiscuo** ai dipendenti, è previsto un criterio di **determinazione forfetaria** del quantum da assoggettare a tassazione.

In relazione ai veicoli a uso promiscuo, la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

È irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

COME SARANNO EFFETTUATI I RIMBORSI

- Non è previsto un importo massimo di rimborso al dipendente, ma la sua determinazione sulla base del prezzo medio comunicato da ARERA e dei consumi effettivi.
- Al dipendente saranno fornite due tessere (una per esigenze di lavoro e una per esigenze private) così da monitorare e distinguere i chilometri percorsi per esigenze di lavoro e per esigenze private, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate.
- Il rimborso avverrà, pertanto, **sulla base dei chilometri percorsi per esigenze di servizio** e solo per talune categorie di dipendenti (i.e. dirigenti), il rimborso sarà per l'intera ricarica senza distinzione tra uso privato e per esigenze lavorative.
- Il contratto del servizio di energia elettrica è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e la società si farebbe carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei Kw richiesti per l'adeguamento dell'utenza all'esigenza di ricarica dell'auto aziendale.
- Il costo dell'installazione delle colonnine non è compreso nel canone di noleggio dell'auto e l'azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria (incluso il canone di noleggio wallbox): tuttavia, se l'installazione dovesse richiedere interventi straordinari (esempio: interventi che interessano la struttura dell'immobile), le relative spese resterebbero in capo al dipendente.

Indennità supplettiva di clientela

L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.

CODICE CIVILE	**Spettanza delle indennità**	• All'agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un'indennità se ricorrono le seguenti **condizioni**: - l'agente ha procurato **nuovi clienti** o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennità è **equo**, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde.
	Limite	L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un'**indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni** riscosse dall'agente negli **ultimi 5 anni**.
	Esclusioni	• L'indennità **non è dovuta**: - quando il preponente risolve il contratto per un'**inadempienza imputabile all'agente**, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; - quando l'**agente recede dal contratto**, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente (età, infermità, malattia, ecc.), per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; - quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in forza del contratto di agenzia.
ASPETTI FISCALI	**Quote maturate**	• All'agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un'indennità se ricorrono le seguenti **condizioni**: - l'agente ha procurato **nuovi clienti** o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennità è **equo**, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde.
	Limite	Gli **accantonamenti** per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti delle **quote maturate** nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto.
	Esclusioni	Anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della versione dell'art. 1751 c.c., devono ritenersi **deducibili dal reddito d'impresa della casa mandante**, poiché detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno

*La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta **e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto.** Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto.***

Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera "**effettuata**" ai fini Iva:
  - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
  - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

ASPETTI OPERATIVI

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;**
  - (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa — **Fatture a cavallo dell'anno**

Fattura Data emissione	Cliente Data ricezione	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Dicembre 2023	Dicembre 2023 Da registrare entro 30.04.2024[1]	**Entro dicembre 2023**	**Liquidazione Iva di dicembre 2023 (16.01.2024).**
		Gennaio-aprile 2024	• Nel modello Iva 2024, per il 2023. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2024 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024[2]	• No detrazione Iva acquisti[2]. • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2024[3] Da registrare entro 30.04.2025[1]	**Gennaio-dicembre 2024**	**Nella liquidazione Iva del periodo 2024.**
		Da gennaio 2025 ad aprile 2025	• Nel modello Iva 2025, per il 2024. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2025 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025[2]	• No detrazione Iva acquisti[2]. • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note

1. La registrazione deve avvenire entro **il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
2. **La detrazione** è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'**operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**
3. **In caso di mancato ricevimento della fattura**, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione**.

Sconti e premi in natura esposti in fattura

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta.
Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura.
Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.

Vi concorre, invece, il valore normale dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (art. 14 D.P.R. 633/1972).

ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.

Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.

Nota bene

La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.

BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi.

⇩

Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.

⇩

Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.

ASPETTI CONTABILI

- **L'art. 2425-bis, c. 1 c.c.**, riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico.
- I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.

- Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre **verificare se**:
  - vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato;
  - la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
- Infatti, **le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono**, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, **non possono essere considerate gratuite**, poiché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni **(C.M. 25/1979)**.

Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali

Nella realtà operativa aziendale possono presentarsi, seppure con modesta frequenza ma spesso con pesanti ripercussioni sotto il profilo economico-finanziario, eventi di natura straordinaria (fenomeni atmosferici, atti dolosi o furti, ecc.) che danneggiano in modo pesante (o sottraggono dal processo produttivo) determinate categorie di beni. Per ovviare - e comunque limitare - gli effetti di tali eventi, l'imprenditore sovente ricorre alla stipula di adeguate polizze assicurative, idonee a ripristinare la condizione economica anteriore o, perlomeno, a contenere il successivo sostenimento degli oneri finanziari necessari alla sostituzione dei beni distrutti o sottratti. Scopo delle successive annotazioni è la schematizzazione delle principali casistiche relative al furto di beni aziendali, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e di bilancio. In via residuale, deve altresì essere segnalata l'ipotesi in cui l'imprenditore, volontariamente, decide di procedere alla distruzione di un determinato bene, avendone valutata l'inutilità ai fini aziendali e l'impossibilità di un utile collocamento presso terzi: per quest'ultima fattispecie, che esula dalla successiva trattazione, si rinvia a specifiche disposizioni (D.P.R. 441/1997) ed interventi ministeriali (C.M. n. 193/1998 e R.M. n. 136/1999).

Tipo di danno	Oggetto	Collocazione fiscale		Tassazione
		Indennità conseguite nello stesso esercizio dell'evento	Indennità conseguite in esercizi successivi all'evento	
Perdita o danneggiamento di beni	Bene strumentale	Plusvalenze	Sopravvenienze attive[1]	Interamente nell'esercizio *oppure* Per quote costanti in 5 esercizi, solo per beni posseduti da almeno 3 anni.
	Bene merce	Ricavi	Sopravvenienze attive	Interamente nell'esercizio
Altri danni	Che generano, ad esempio, l'indennizzo per la perdita dell'avviamento, per danni da concorrenza sleale o per violazione del patto di esclusiva.	Sopravvenienze attive	Sopravvenienze attive	

Nota[1]	La scelta sul tipo di tassazione da operare si riferisce esclusivamente alla parte di indennizzo eccedente l'ammontare che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi.

Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	**Soggetti obbligati**	Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa **tra i 18 e i 67 anni**, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.
		I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.
	Attività esercitata	Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.
		L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
	Infortuni	• L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi **un'invalidità permanente** al lavoro non inferiore al 16%. • Sono coperti anche i casi di **infortunio mortale**, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.
	Rendita vitalizia	La prestazione consiste in una rendita vitalizia, **calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale** (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.
	Una tantum	Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.
PREMIO ASSICURATIVO	**Importo**	Il premio assicurativo è fissato in **€ 24,00 annui**, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.
	Versamento	**Entro il 31.01 di ogni anno** Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.
	Esenzioni	• Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: - titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; - appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.
		La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".
	Sanzioni	**È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza**, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.

"Super deduzione" per nuove assunzioni nel 2024

L'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. "Riforma IRPEF-IRES") ha introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti "solari"), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta, quindi, di una "super deduzione" per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni. Con un decreto interministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le relative disposizioni attuative.

BENEFICIARI

Possono beneficiare della "super deduzione":

- i titolari di reddito d'impresa (soggetti di cui all'art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR);
- gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Per fruire dell'agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari") per almeno 365 giorni.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all'incentivo fiscale:

- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa;
- i soggetti in regime forfetario.

DETERMINAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE

norma

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione. L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d'impresa (non anche ai fini IRAP).

Condizioni

Al fine di accedere all'agevolazione, è richiesto che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

costo rilevante

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

- l'importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.

Ad esempio, si ipotizzi che una srl assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 50.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 75.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della "super deduzione" è il minore importo tra i due, vale a dire 50.000,00 euro.

Modalità di imputazione dei costi

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

MISURA DELLA "SUPER DEDUZIONE"

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.

Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell'ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Si tratta, ad esempio, di: lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità; donne con almeno due figli minori; giovani ammessi all'incentivo all'occupazione; soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Agevolazioni per la transizione digitale ed ecologica

La misura ha l'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale delle imprese sostenendo la realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale e/o per la transizione ecologica, nonché per il rafforzamento patrimoniale dell'Impresa, a beneficio della competitività sui mercati internazionali. L'intervento agevolativo prevede la concessione di un finanziamento agevolato ed eventuale cofinanziamento.

BENEFICIARI

- PMI delle filiere produttive.
- Imprese con interessi nei Balcani occidentali.
- Imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1.05.2023.
- Finalità di rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese con vocazione internazionale.

REQUISITI

- Imprese con sede legale e operativa in Italia, che alla data di presentazione della domanda:
  - abbiano depositato presso il Registro delle Imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi;
  - abbiano un fatturato export pari ad almeno il 10% dell'ultimo bilancio o, in alternativa, siano una PMI produttiva, con un fatturato export pari ad almeno il 3% dell'ultimo bilancio, facente parte di una filiera produttiva di almeno 3 imprese clienti (con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda).

AGEVOLAZIONE

Finanziamento

- Finanziamento a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE oppure 50% e 80% definito in fase di presentazione della domanda.
- **L'importo minimo richiedibile** è pari a **€ 10.000,00; l'importo massimo è pari al minore tra:**
  - il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico);
  - i seguenti importi:
    - micro Impresa: € 500.000;
    - PMI e PMI innovative: € 2.500.000;
    - altre imprese: € 5.000.000.
- La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni dalla data di stipula del contratto, di cui:
  - periodo di preammortamento, 2 anni;
  - periodo di rimborso, 4 anni.

Cofinanziamento

- **Cofinanziamento fino al 10% dell'importo dell'intervento agevolativo e comunque fino a un massimo di € 100.000,** che è riconosciuto quale incentivazione in presenza dei seguenti requisiti:
  - PMI (anche micro impresa) con sede operativa nelle Regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita da almeno 6 mesi;
  - PMI (anche micro impresa) in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000);
  - PMI (anche micro impresa, giovanile (costituita al 60% da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure, per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da giovani tra i 18 e i 35 anni);
  - PMI (anche micro impresa) femminile (costituita al 60% da donne oppure, per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da donne);
  - PMI (anche micro impresa) con una quota di fatturato export risultante dalle dichiarazioni Iva degli ultimi 2 esercizi pari a 20% sul fatturato totale;
  - PMI (anche micro impresa) innovativa (registrata come PMI innovativa presso la sezione speciale della Camera di commercio);
  - impresa anche non PMI o micro impresa, in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000) e che entro la data della 1ª erogazione può dimostrare di:
    - avere emesso una Sustainable Procurement Policy (SPP) contenente principi ESG;
    - adesione di almeno 5 fornitori dell'impresa richiedente, con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda, a uno o più principi ESG contenuti nell'SPP;
    - processo di implementazione della suddetta Policy;
    - piani correttivi in caso di non conformità di uno o più fornitori (ad esempio, chiusura rapporto con il suddetto fornitore o diffida e tempo per adeguarsi);
    - strumenti e modalità di monitoraggio dei fornitori con riferimento al rispetto alla conformità alla suddetta Policy;
  - impresa (anche non PMI o micro impresa), con interessi diretti nei Balcani occidentali;
  - impresa (anche non PMI o micro impresa), con unità locale o sede operativa localizzata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificativi a partire dal 1.05.2023.